

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1958, n. 1122:
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige in materia di segretari provinciali.

(In G.U. 7 gennaio 1959, n. 4; in B.U. 20 gennaio 1959, n. 3)

Art. 1. - Le Province di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare, ai sensi dell'art. 11, n. 1) dello statuto regionale¹⁾, l'ufficio e le attribuzioni del segretario provinciale, al fine di adeguarli alle particolari esigenze delle due Province.

Art. 2. - Le stesse Province provvedono alla nomina del segretario provinciale e a disciplinare lo stato giuridico ed economico.

Art. 3. - Agli effetti della partecipazione ai concorsi per i posti di segretario provinciale e comunale dei ruoli nazionali, i servizi prestati presso le due Province di Trento e di Bolzano dai segretari provinciali sono valutabili come servizi di segretario generale del grado 5°, di cui alla tabella C allegata alla legge 9 agosto 1954, n. 748, purchè i predetti funzionari provinciali abbiano già fatto parte del ruolo nazionale dei segretari provinciali o comunali con il grado almeno immediatamente inferiore.

¹⁾ Ora art. 8, n. 1) del nuovo Statuto di autonomia.

